

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Ufficio federale delle assicurazioni
sociali
Ambito Famiglia, generazioni e
società
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) - Risposta alla procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,

come richiesto dal Consigliere federale signor Pascal Couchepin nella sua lettera del 1 ottobre 2009, abbiamo proceduto all'esame del progetto di revisione di cui in epigrafe e, ringraziandovi per averci coinvolti nella procedura di consultazione, vi comunichiamo di seguito il nostro parere.

In linea di principio, esprimiamo il preavviso favorevole alla revisione totale della LAG, che permetterà una concreta ed efficace promozione nazionale di attività a favore dell'infanzia e della gioventù. La nuova definizione dei ruoli tra la Confederazione e i Cantoni, viene considerata positivamente, in particolare nell'ottica di complementarietà e di coordinamento delle varie attività.

La nuova impostazione di una politica federale articolata sui tre pilastri della protezione, della partecipazione e della promozione rispecchia pienamente i criteri adottati dal nostro cantone. Il cantone Ticino sin dal 1996 si è dotato di un'apposita legge giovani (Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2.10.1996) e dei necessari crediti finanziari volti a un effettivo sostegno dei centri d'attività giovanile (centri giovanili e centri socio-culturali) e dei progetti d'attività giovanili. A questo proposito, riteniamo che il modello ticinese di politica di promozione della gioventù costituisca un modello di

riconoscimento di progetti e di sussidiarietà fra Cantone e Comuni e fra enti pubblici e privati particolarmente interessante e innovativo

Invitiamo il Dipartimento federale dell'interno a voler rivedere la traduzione italiana e renderla conforme a quella tedesca. In particolare, a titolo di esempio, segnaliamo che l'espressione "istituzioni responsabili private" in italiano non ha alcun significato e non costituisce una traduzione conforme e adeguata del termine tedesco "privater Trägerschaft". Proponiamo pertanto la sostituzione di tale espressione con quella di "enti privati".

Osservazioni particolari relative ai singoli articoli

Art. 4

Il nostro Cantone accoglie positivamente che l'età dei gruppi destinatari venga abbassata al fine di comprendere anche la fanciullezza, ma è contrario a un abbassamento del limite superiore dei possibili beneficiari dal compimento del 30° anno al compimento del 25° anno d'età. Con il prolungarsi della durata degli studi, il ritardo nell'entrata del mondo lavorativo e l'aumento della disoccupazione giovanile, il tempo libero costituisce un laboratorio importante di sviluppo della propria personalità e delle proprie competenze. Il mantenimento del limite al compimento del 30° anno d'età consentirà la garanzia d'accesso e di sostegno alle attività extra-scolastiche anche per quei giovani tra i 25 e i 29 anni (come considerato dal Consiglio d'Europa nella definizione di giovani in un rapporto del 27 aprile 2009 a pag 7): "Aside from the above-mentioned key milestones that are mainly related to age, adulthood is also considered as the time when young people become financially self-sufficient. The increase in the length of studies (especially through increased participation in higher education), combined with difficulties in getting a first job and access to affordable housing have increased the length of the transition from youth to independence. For these reasons this report focuses mainly on the population aged between 15 and 29, but statistics are sometimes available for different age ranges". Cfr.:

http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf

Art. 5

La definizione di "progetto d'importanza nazionale" viene particolarmente apprezzata, in quanto consente di considerare la nostra particolarità di minoranza linguistica, nonché di regione periferica, per la quale risulta difficile partecipare a progetti d'attività interregionali.

Art. 7 lett. b

Il vincolo di 3 anni d'esistenza per il sostegno di un'associazione può limitare la nascita di nuovi progetti, soprattutto considerando il ruolo di "Starthilfe" della Confederazione. Si chiede quindi che il vincolo venga eliminato.

Art. 7 lett. d cpv. 1

La condizione di "almeno mille fanciulli e giovani" quali membri attivi, seppur non esclusiva, rischia di essere troppo vincolante rispetto alla nostra realtà; il numero di membri attivi andrebbe ridotto sensibilmente o trasformato in "partecipanti attivi".

Art. 9 cpv. 1

Si valuta positivamente il sostegno alla formazione degli animatori volontari, ma si ritiene importante prevedere anche la possibilità di formazioni permanenti per animatori professionisti, soprattutto in merito a pratiche e metodologie di lavoro innovative e di partecipazione dei giovani "svantaggiati".

Art. 9 cpv. 2

Il secondo capoverso relativo alla formazione e al perfezionamento andrebbe concluso con la seguente aggiunta "d'intesa con i Cantoni". In un'ottica di migliore coordinamento, è importante lo scambio di informazione tra Confederazione e Cantoni anche nel campo della formazione; ciò agevolerà la messa in cantiere di progetti condivisi e rispondenti a bisogni effettivi, nonché un'allocazione delle risorse più coordinata ed efficace.

Art. 10 cpv. 2

Si concorda sull'importanza di coinvolgere nella preparazione e nello svolgimento della Sessione federale dei giovani, in particolare i giovani "con particolari esigenze". D'altro canto, si auspica che non rimanga solo una dichiarazione d'intenti, ma che vengano forniti i mezzi adeguati al coinvolgimento di questa casistica, che risulta verosimilmente più difficile da coinvolgere, soprattutto in fase organizzativa. Si consiglia parimenti un'interpretazione dell'articolo in modo non vincolante.

Art. 11

La possibilità di sussidiare progetti comunali viene accolta positivamente. Si condivide il parere della KKJF-CPEJ di coinvolgere e informare anche i Cantoni, al fine di ottimizzare l'inserimento dei progetti comunali finanziati dalla Confederazione nell'ambito della strategia cantonale.

Art. 18

Lo scambio di informazioni tra Cantoni e tra questi e la Confederazione è sicuramente benvenuto e si ritiene corretto sostenerlo. Si invita la Confederazione a specificarne le modalità di istituzione (p.es. attraverso la KKJF-CPEJ) e a valutare più dettagliatamente i costi aggiuntivi per i Cantoni, la cui rilevanza ci sembra piuttosto minimizzata nel relativo rapporto esplicativo.

Art. 22

Si ritiene importante che il Consiglio federale consulti non solo le associazioni mantello nazionali delle organizzazioni che si occupano delle attività extra-scolastiche di fanciulli e giovani, ma anche i Cantoni.

Art. 25

Si annota favorevolmente l'intenzione della Confederazione di sostenere i Cantoni nell'implementazione di politiche giovanili attraverso dei contratti di prestazione, che si ritiene necessario formulare di comune accordo. Di fondamentale importanza risulta di conseguenza fissare obiettivi e priorità condivisi con i singoli Cantoni in un'ottica di rispetto delle reciproche competenze e di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e di articolazione equilibrata tra promozione, partecipazione e protezione dell'infanzia e della gioventù.

Si concorda sull'importanza di prolungare il limite di 8 anni previsto dal credito quadro, affinché si possa garantire degli effetti a lunga durata su tutto il territorio nazionale. Anche per questa voce, si ritiene opportuno un esame più approfondito dei costi aggiuntivi per i Cantoni.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

Deputazione ticinese alle Camere federali
Divisione dell'azione sociale e delle famiglie – Residenza
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - Residenza